

Un'ordinanza della Cassazione si aggancia al mix tra le norme del 1972 e del 1993

DS6901

DS6901

# Pignoramenti, ricorsi vincolati

## Opposizione possibile se la cartella non è stata notificata

DI ANGELO LUCARELLA

L'opposizione ad un atto di pignoramento di natura esattoriale (o di altro atto prodromico al pignoramento) è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario, ma ad una condizione: occorre che sia eccepita l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento.

È quanto afferma la Cassazione con l'ordinanza n. 22754 del 13.06.2024, depositata il 13.08.2024, specificando che l'impugnazione va ricondotta al mix normativo tra art. 617 cpc, art. 57 DPR 602/1973 e artt. 2 e 19 del D.lgs. 546/1992.

La motivazione della condizione di cui sopra è da ricondurre ad un ragionamento giuridico a monte: con una impugnazione del genere è come se il contribuente dichiarasse il pignoramento quale primo atto con cui è manifesta la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.

Da ricordare che sul problema si sono avvicendate diverse decisioni di Cassazione, non sempre uniformi. Ma va ricordata anche la storica sentenza 114/2018 della Corte Costituzionale con cui fu dichiarato incostituzionale l'art. 57 del DPR 602/1973 nella parte in cui non prevedeva "che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni rego-

late dall'art. 615 del codice di procedura civile".

In Cassazione, pertanto, il contribuente ha avuto ragione attesa, peraltro, la preventiva dichiarazione di inammissibilità del controricorso dell'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale non aveva notificato l'atto di parte limitandosi a depositarlo. Tanto a contravvenire il precedente regime processuale ex art. 370 cpc davanti alla Suprema Corte prima che fosse modificato dall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022. Infatti, anche la Procura Generale (partecipante al processo) "ha concluso per l'accoglimento del ricorso" del privato.

Si tratta, quindi, di una decisione che, dopo aver fatto un corposo excursus normativo e giurisprudenziale sul tema, tiene conto di un presupposto: non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata perché tale questione attiene al merito e "la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione".

Ragionamento che fa intuire come l'ammissibilità o meno dell'azione davanti al giudice tributario dipenda dal come si proponga l'eccezione di omessa notificazione dell'atto prodromico e non già dall'effettiva sua notifica che, invece, come accertamento appartiene ad un secondo step di valutazione giudiziale (il merito vero e proprio).

Per la Cassazione, tenuto

conto della decisione in esame, il problema è stato risolto partendo da un precedente importante (n. 7822/2020) chiarendo, in definitiva, che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.

— © Riproduzione riservata —

